

daigne, et pour les mêmes motifs qui ont été allégués par l'honorable préopinant je demanderais la permission de le déposer sur la table de la Présidence afin qu'il vienne ensuite imprimé et distribué conformément à l'usage établi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 409.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. Il primo iscritto è il deputato Cossu. Non essendo presente, accordo la parola al deputato Turcottti, che è iscritto dopo lui.

TURCOTTI. Io non intendevo in sulle prime di prender parte alla discussione della presente legge, ma posciachè altri deputati del ceto ecclesiastico, a cui anch'io appartengo, credettero nella loro buona fede, e come cittadini e come sacerdoti, di dichiarare le loro opinioni contrarie alle leggi, così per gli stessi titoli mi credo in dovere di esporre le mie che le sono favorevoli. (*Bravo! Bene!*)

Io non dirò molte, ma semplici e franche parole, sia per motivare almeno indirettamente il voto che a favore della legge stessa già aveva determinato di dare, sia per rispondere a varie difficoltà opposte da alcuni dei preopinanti, ed alle quali non sembravami ancora fosse data soddisfacente risposta, eccettochè dal lato legale.

Io non divido nè i timori, nè gli scrupoli da cui sembrano essere predominati nei loro discorsi gli oppositori della legge, e specialmente gli onorevoli deputati canonico Pernigotti, professore Marongiu e conte Balbo, come neppure mi sgomentarono i non lieti pronostici dell'onorevole conte di Revel circa al modo con cui potrebbe essere accolta questa legge dalla generalità dei cittadini.

Che se alcuni, forse troppo logici nei loro principii, ad ogni passo, ad ogni applicazione legale che via via vengono facendo delle idee liberali progressive, non veggono che una violazione del diritto divino ed una invasione profana nel largo campo della giurisdizione ecclesiastica e religiosa, io all'opposto nella legge che ci vien proposta dal Ministero non vedo che una logica conseguenza dei principii fondamentali di giustizia equitativa e di uguaglianza civile professati dal legislatore nello Statuto che noi tutti giurammo, e che sono conformi coi principii stessi consecrati da Gesù Cristo e dagli apostoli nel santo Vangelo che è la legge sopra tutte le leggi.

Del resto io non accetto le conseguenze dedotte dall'onorevole Pernigotti, che questa legge cioè sia lesiva, come egli ieri ha conchiuso, *dei diritti della Chiesa*.

La religione da Gesù Cristo e dagli apostoli fondata ed insegnata si diffuse, si sostenne e trionfò fra mezzo a mille ostacoli nei primi quattro o cinque secoli della Chiesa, senza che gli ecclesiastici abbiano giammai preteso nel foro esterno di essere giudicati da leggi e da tribunali speciali. Io trovo nelle storie ecclesiastiche che i primi e più dotti apologisti della religione, trattandosi di cristiani, e specialmente vescovi e sacerdoti, tradotti innanzi ai tribunali civili, sfidavano bensì i loro nemici a trovare un solo accusato colpevole di altro delitto fuori di quello di essere cristiano, ma non hanno giammai posto in dubbio che le autorità civili avessero

il diritto di giudicare e condannare i chierici quando fossero colpevoli. E persino nei secoli d'oro della Chiesa, posteriori anche a Costantino, quante volte gli ecclesiastici, sia in Oriente, sia in Italia, sia nell'Africa e nell'Occidente, non vennero giudicati dai tribunali cristiani laici dell'impero, in materia non solo civile, ma perfino in materie miste, ed anche solo ecclesiastiche esterne? Eppure io non trovo un solo esempio di ecclesiastici che abbiano invocato il privilegio del foro, e che siasi appellati al tribunale della Chiesa romana e dei vescovi, eccettochè nelle cose puramente spirituali.

Che se il signor Marongiu ha ieri citato un Concilio del quarto o quinto secolo, in cui vengono rimproverati quegli ecclesiastici che abbandonavano nei loro litigi il foro della Chiesa, cioè non si rimettevano al giudizio dei rispettivi pastori, e specialmente dei vescovi, per seguire il foro civile, io farò osservare che non solo agli ecclesiastici si faceva questo rimprovero, ma a tutti i cristiani che più non seguivano l'ottimo esempio lasciato dai loro padri, i quali, pacifici essendo, nelle differenze che insorgevano talvolta fra di loro si rimettevano al giudizio di arbitri scelti da loro stessi, i quali arbitri erano pressochè sempre i loro vescovi, i loro pastori od ecclesiastici monaci o secolari, secondo portava il caso, i quali tutti erano sempre uomini stimati ed accreditati come giusti ed imparziali; ed al loro giudizio si uniformavano perciò i buoni cristiani non litigiosi dei primi secoli della Chiesa. Così O'Connell consigliava i cattolici irlandesi, per evitare di essere giudicati da magistrati protestanti, a far definire le loro liti privatamente da giudici ed arbitri cattolici.

Ed ecco quale fu veramente l'origine del foro ecclesiastico: mentre si sfasciava da un lato l'impero romano, mentre in modo pessimo si amministrava la giustizia venale dai laici, tanto più i cristiani ricorrevano agli ecclesiastici, i quali gratuitamente si prestavano, sentite le parti, ad accomodare le liti e le differenze che insorgevano tra cristiani, e ciò mediante un semplice parere, come usano fare ancora presentemente alcuni buoni parroci, il cui giudizio richiesto e dato gratuitamente viene talvolta considerato come un giudizio definitivo. Qual meraviglia adunque se un Concilio del quarto o quinto secolo della Chiesa faccia rimprovero a quegli ecclesiastici che, non curanti dei giudizi dei loro superiori, uomini di chiesa, ricorressero piuttosto quai scandalosi litiganti ai tribunali civili? Il che prova due cose, cioè: o che gli ecclesiastici di quei tempi cominciavano già a non essere più quei santi esemplari che erano i loro predecessori, o che le sentenze proferite nel quasi foro ecclesiastico non avevano nè forza d'esecuzione, nè sanzione penale come avevano le civili; ma obbedivano i fedeli e si rimettevano spontaneamente e volontariamente.

I passi citati dagli stessi Concili del quarto e del quinto secolo provano ancora che i vescovi mal soffrivano che gli ecclesiastici ricorressero ai magistrati civili, i quali certamente non tutti ancora avevano abbracciato la religione cristiana, principalmente in Africa, cosicchè riusciva cosa mostruosa, indecente che le cause dei sacerdoti venissero giudicate da laici non cristiani e forse ancora idolatri; ma non giova che fin d'allora fosse già organizzato il foro ecclesiastico (eccettochè per le cose puramente spirituali), siccome venne stabilito nei tempi oscuri intorno al nono secolo, ed anche posteriormente.

In quanto alle altre difficoltà poste innanzi dall'onorevole professore Marongiu, io credo che abbiano già trionfalmente risposto gli oratori che, precedendomi, hanno perorato in favore della legge. Passo ad altro.

L'onorevole Pernigotti disse che le immunità degli eccle-